

(Codice interno: 287785)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2299 del 09 dicembre 2014

Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.*[Trasporti e viabilità]***Note per la trasparenza:**

Con la presente deliberazione la Giunta regionale individua nuove procedure e modalità operative per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., con finalità di semplificazione e riduzione dei costi.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (di seguito D.P.R. 357/97) stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000.

La disposizione succitata stabilisce inoltre che ogni Autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisca preventivamente la valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza è dunque uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di valutazione tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposti. L'articolo 5 del D.P.R. 357/97 prescrive espressamente l'osservanza di tale procedimento per tutti i piani, progetti o interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di rete Natura 2000, il cui esito assume un'efficacia vincolante nei confronti del provvedimento di approvazione finale del piano, progetto o intervento, come si evince dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del suddetto articolo.

Il comma 5 dell'articolo citato affida poi alle Regioni alcuni compiti di particolare rilievo per rendere operativa a livello regionale la procedura di valutazione di incidenza, e in particolare:

- . la definizione delle modalità di presentazione e di elaborazione dello studio di incidenza, nel rispetto degli indirizzi di cui all'Allegato G del D.P.R. 357/97;
- . l'individuazione delle autorità competenti alla verifica dello studio di incidenza.

Con riferimento alla disposizione statale, l'amministrazione regionale, nell'intento di darvi attuazione, è intervenuta più volte a definire e disciplinare i compiti affidati alla sua competenza, da ultimo con la deliberazione di Giunta regionale n. 3173 del 10.10.2006, la quale ha approvato la Guida Metodologica per la valutazione di incidenza, che ha rappresentato dal 2006 ad oggi un riferimento costante e autorevole sulla materia, sia per i soggetti redattori degli studi di incidenza sia per quelli valutatori.

Ora si pone la necessità di intervenire nuovamente, innovando alcuni aspetti della procedura di valutazione di incidenza, in particolare, al fine di:

- . soddisfare l'esigenza di semplificare la redazione degli studi di incidenza;
- . snellire e velocizzare i tempi di verifica degli studi medesimi;
- . conseguire una maggiore chiarezza nel riparto delle competenze assegnate riducendo, inoltre, la frammentarietà dei centri di valutazione presenti nell'amministrazione regionale;
- . conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui alla Spending Review, sia in termini di impiego di risorse umane, sia in termini di mezzi economici e meccanici;

Il procedimento per la valutazione di incidenza, come disciplinato dal presente provvedimento, ha, nella maggioranza dei casi, carattere endoprocedimentale rispetto al procedimento di approvazione complessiva e definitiva del piano, progetto o intervento.

Il procedimento di valutazione di incidenza ha inizio per impulso del proponente che presenta lo studio per la valutazione di incidenza all'amministrazione interessata, cui segue una fase istruttoria, nel corso della quale l'amministrazione può chiedere integrazioni e chiarimenti sullo studio medesimo. Il procedimento *de quo* si conclude con l'espressione da parte dell'autorità competente per la valutazione di incidenza di una valutazione che assume carattere vincolante per l'Autorità competente all'approvazione finale del piano, progetto o intervento.

Tra le novità di maggior rilievo, rispondenti all'esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativi dell'utenza nei limiti legislativi consentiti, come si desume dai contenuti dell'**Allegato A**, si evidenzia la nuova elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi può essere considerata non necessaria, vista la presenza di peculiari caratteristiche o del soddisfacimento di determinati presupposti. Rispetto all'attuale disciplina, la nuova guida metodologica determina la riduzione degli adempimenti amministrativi e la celerità del procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi.

Inoltre, al fine di facilitare sia la redazione che la valutazione degli studi di incidenza, sono stati precisati e dettagliatamente definiti i contenuti essenziali dei predetti studi, le professionalità competenti alla redazione, le Autorità competenti alla valutazione, nonché gli elaborati da presentare.

A completamento, poi, delle indicazioni contenute nella guida metodologica e al fine di facilitare e assistere i proponenti nella redazione degli studi per la valutazione di incidenza, è stato predisposto l'**Allegato B** che contiene l'elencazione dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce. L'allegato menzionato è stato redatto in ossequio ai contenuti della Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 luglio 2011, C(2011) 4892 (Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30-07-2011 pag. 0039 - 0070) e si profila anche quale utile strumento a supporto della Regione per l'assolvimento degli obblighi connessi all'elaborazione della relazione periodica sull'attuazione della direttiva Habitat.

In estrema sintesi, la riduzione e semplificazione degli adempimenti, l'inserimento di sussidi operativi a supporto dell'attività in esame, nonché l'accesso - una volta a regime - a banche dati e informazioni afferenti la procedura *de qua* da parte di tutti i soggetti interessati, è evidente che renderanno l'azione amministrativa estremamente efficace, efficiente e contenuta nei costi.

I successivi allegati contengono: la modulistica necessaria per le procedure di deroga di cui all'art. 6 paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee (**Allegato C**); l'indicazione dei siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (**Allegato D**) a supporto dei procedimenti amministrativi in capo alle Autorità competenti; il modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza (**Allegato E**), il modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (**Allegato F**) e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Allegato G**). L'uso degli **Allegati B, C, D, F e G** da parte dei proponenti consente a quest'ultimi di accedere ad una forma di "redazione guidata" degli studi di valutazione, limitando, quindi, il rischio che gli stessi incorrano in irregolarità, inesattezze e omissioni nella stesura dei vari elaborati costituenti lo studio medesimo.

In ragione del fatto che le amministrazioni cui spetta lo svolgimento delle attività assegnate in materia di valutazione di incidenza dovranno adeguare le proprie procedure a tali nuove disposizioni, si ritiene opportuno che quanto ivi proposto entri in vigore a decorrere dal primo gennaio 2015.

Infine, con il presente provvedimento si propone la revoca delle DD.G.R. 192/2006, 740/2006 e 3173/2006 e la modifica della D.G.R. 3227/2010, limitatamente alla individuazione nella figura del Segretario Regionale per le Infrastrutture, della Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le Direttive 92/43/Cee, e ss.mm.ii., e 09/147/Ce, e ss.mm.ii.;

Visti i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003;

Visto il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184;

Viste le DD.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740, 10 ottobre 2006, n. 3173 e 21 dicembre 2010, n. 3227;

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee" (**Allegato A**), l'"Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce" (**Allegato B**), il "Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee" (**Allegato C**), l'elenco dei "Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394" (**Allegato D**), il "Modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza" (**Allegato E**), il "Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale" (**Allegato F**), il "Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione" (**Allegato G**) costituenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di revocare, a decorrere dal primo gennaio 2015, le DD.G.R. 192/2006, 740/2006 e 3173/2006 e di modificare la D.G.R. 3227/2010, limitatamente alla individuazione nella figura del Segretario Regionale per le Infrastrutture, della Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
3. di dare atto che la disciplina prevista dal presente provvedimento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2015;
4. di informare della presente adozione il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, gli enti pubblici competenti per la valutazione di incidenza e gli ordini professionali prevalentemente interessati per materia;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 1/18

GUIDA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/Cee

1. PREMESSA

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi.

Precisamente i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000. La procedura per la valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e il territorio regionale all'esterno di tali siti sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000 e sulla base degli appositi monitoraggi che ne permettono l'identificazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 92/43/Cee.

Ogni autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza.

2. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA

2.1 - CONTENUTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

L'obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Con interventi si intendono tutte le attività riportate nell'allegato B non ricomprese in piani o progetti. Non sono soggetti alla procedura per la valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi di cui al paragrafo 2.2.

Tutti gli studi per la valutazione di incidenza prevedono l'effettuazione della selezione preliminare (*screening*). Nei casi in cui siano evidenziate incidenze significative negative su habitat o specie dovrà essere sempre effettuata anche la valutazione appropriata, affinché il piano, progetto o intervento possa avere esito favorevole per l'approvazione.

2.1.1 SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)

La selezione preliminare si compone di quattro fasi sequenziali che devono essere sempre svolte. La prima fase verifica la necessità di procedere con lo studio in quanto il piano, progetto o intervento non ricade tra quelli soggetti alla procedura per la valutazione di incidenza. La seconda fase descrive il piano, progetto o intervento e ne individua e misura gli effetti. La terza fase verifica se gli effetti si traducano in incidenze significative negative sugli habitat e le specie tutelati nei siti della rete Natura 2000. La quarta fase riassume le informazioni delle precedenti ed è sottoscritta per autenticità dagli estensori dello studio.

Fase 1 – Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza

Gli estensori dello studio danno evidenza di aver verificato e motivano che il piano, il progetto o l'intervento non è ricompreso tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, poiché rientrante nelle fattispecie previste nel successivo paragrafo 2.2.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 2/18

Fase 2 – Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti*1. Descrizione del piano, progetto o intervento*

I piani sono descritti rispetto alle strategie, agli obiettivi, alle azioni, alla normativa introdotta, alle aree in cui si applicano le previsioni precedenti e al periodo di efficacia o validità.

I progetti e gli interventi sono descritti rispetto alle loro finalità, alle aree direttamente interessate, all'uso del suolo nelle aree direttamente interessate, alle caratteristiche dimensionali, al cronoprogramma (per i progetti nel dettaglio di costruzione, funzionamento, dismissione, recupero, per gli interventi in relazione al periodo di durata), all'utilizzo delle risorse (rinnovabili e non rinnovabili), al fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali. Analogamente, vanno descritte e dettagliate tutte le precauzioni assunte nei piani, progetti o interventi, atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi, motivandone le ragioni. Tali dettagli di piani progetti e interventi non si configurano come misure di mitigazione o compensazione definite sulla base del successivo paragrafo 2.1.2.

Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del piano, progetto o intervento sono connessi o necessari ulteriori piani, progetti e interventi e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

Rispetto alle aree in cui si applicano le determinazioni dei piani e alle aree direttamente interessate da progetti e interventi va fornito necessariamente il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

2. Identificazione e misura degli effetti

In relazione ai contenuti del piano, progetto o intervento, ciascuno dei fattori riportati all'allegato B deve essere esaminato per verificarne l'eventuale sussistenza. Per ciascuno dei fattori considerati, l'identificazione degli effetti avviene sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza del piano, progetto o intervento e queste dovranno essere descritte facendo riferimento ai seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento. Nel caso dei piani tali effetti sono identificati anche con riferimento ai fattori elencati nell'allegato B determinati da piani, progetti e interventi che dal piano esaminato sono consentiti.

Qualora alcuni dei precedenti parametri non fossero calcolabili, deve essere considerata la situazione peggiore possibile in ragione del principio di precauzione e in riferimento a quanto consentito dalle norme ambientali vigenti. In relazione a ciascun fattore individuato deve anche essere indicato se esso derivi da una precauzione, precedentemente descritta, idonea a impedire o attenuare possibili effetti negativi. Qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti.

Riguardo ai fattori individuati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.

Tutte le minacce, pressioni e attività, cui i fattori elencati nell'allegato B fanno riferimento, non esaminate nell'analisi, non sono di conseguenza valutabili e determinano sempre una prescrizione nella valutazione di incidenza e nell'atto approvativo che obbliga il proponente a non svolgere o attuare ulteriori attività rispetto a quanto è stato valutato.

Per ogni fattore riconosciuto deve essere fornito il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

3. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi

Sulla base dei paragrafi 1 e 2 della fase 2 si ricostruiscono i domini massimi spaziali e temporali di influenza del piano, progetto o intervento, quale involucro spaziale di tutti i suoi possibili effetti nel tempo. Questa caratterizzazione fornisce i limiti di validità dell'analisi (cfr.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 3/18

colonna "Presenza nell'area oggetto di analisi" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Rispetto ai limiti spaziali e temporali dell'analisi deve essere fornito il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente.

Devono essere identificati tutti gli ulteriori piani, progetti e interventi (già adottati o approvati) i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi identificati al precedente paragrafo 3. Di tali effetti si dovrà tener conto al momento delle valutazioni di cui al paragrafo 3 della fase 3.

Fase 3 - Valutazione della significatività degli effetti**1. Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati**

Gli elementi - habitat e specie - dei siti della rete Natura 2000 interessati e i siti stessi sono individuati in quanto localizzati, interamente o parzialmente, all'interno dei limiti massimi sottesi dagli effetti, oppure poiché tali limiti massimi interessano ambiti in cui possono essere presenti popolazioni di specie in diretta connessione con tali siti.

Rispetto alle più recenti conoscenze scientifiche disponibili, opportunamente citate, sono descritti gli habitat e le specie presenti esclusivamente all'interno dei limiti massimi sottesi dagli effetti, tenuto conto della specificità dei luoghi interessati, con particolare riferimento a:

- superficie, rappresentatività e grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario;
- dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, ecotipi, pool genici, struttura per classi di età e grado di conservazione delle specie di interesse comunitario ovvero caratteristiche strutturali e funzionali degli ambienti in cui è possibile rinvenire tali popolazioni;
- caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche del sito e loro ruolo rispetto ai precedenti habitat e specie di interesse comunitario;
- ruolo e coerenza degli habitat e specie individuati nell'area di analisi rispetto ai siti della rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento.

Inoltre, rispetto ai formulari standard dei siti interessati, vanno indicati tutti gli habitat e le specie che si trovano al di fuori dei limiti spaziali e temporali dell'analisi e che non possono subire effetti. Per tali habitat e specie l'incidenza significativa negativa sarà nulla (cfr. colonne "Presenza nell'area oggetto di analisi", "Significatività negativa delle incidenze dirette" e "Significatività negativa delle incidenze indirette" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Eventuali rilievi o dati raccolti per lo studio su habitat, habitat di specie e specie sono eseguiti in accordo con quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3 e devono essere forniti nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Rispetto agli elementi soprariportati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.

2. Indicazioni e vincoli derivanti dalla normativa vigenti e dagli strumenti di pianificazione

In riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza con piani adottati e approvati e, in dettaglio, della coerenza con le indicazioni derivanti dalle misure di conservazione nazionali e regionali e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.

3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono

Ciascuno degli habitat e specie all'interno dell'area di analisi deve essere messo in relazione con gli effetti individuati al paragrafo 2 della fase 2. Se ci sono habitat e specie che non possono subire tali effetti deve essere spiegato il motivo per cui essi non sono vulnerabili. Per

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 4/18

gli habitat e specie non vulnerabili l'incidenza significativa negativa è nulla (cfr. colonne "Significatività negativa delle incidenze dirette" e "Significatività negativa delle incidenze indirette" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Le metodologie utilizzate per la valutazione della vulnerabilità agli effetti determinati dal piano, progetto o intervento devono essere esplicite e documentate in riferimento al grado di conservazione anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto". Per ciascun habitat e specie deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del piano, progetto o intervento.

Inoltre, rispetto a tutti gli effetti individuabili dal paragrafo 4 della fase 2 e dall'azione congiunta di più effetti descritti in precedenza, deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo o sinergico con quello di altri piani, progetti o interventi.

4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.

Per ciascun habitat e specie deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti rispetto agli effetti individuati, se l'effetto sia negativo e se l'effetto sia significativo. L'effetto è una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dell'area di analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano progetto o intervento che si sta valutando.

La verifica del grado di conservazione degli habitat comprende tre sottocriteri: i) il grado di conservazione della struttura, ii) il grado di conservazione delle funzioni, iii) la possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (e ogni altra informazione scientifica integrativa pertinente al contesto analizzato) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica.

Il grado di conservazione delle funzioni verifica: a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi, b) le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat.

La verifica del grado di conservazione delle specie comprende due sottocriteri: i) il grado di conservazione degli habitat di specie, ii) la possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione degli habitat di specie individua il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie attraverso la valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione ai bisogni biologici di una specie.

Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutati la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat di specie, includendo una valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata, e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat di specie.

I criteri in base ai quali sono riconosciuti i diversi livelli di significatività degli effetti (incidenza non significativa - bassa - media - alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 5/18

valutazione degli effetti devono essere espresse e documentate, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto". Qualora siano riconosciute incidenze significative basse, medie o alte devono essere forniti gli areali nei quali ciascun habitat e specie interessati subiscono tali effetti nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Fase 4 - Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare

Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte nelle fasi 1, 2 e 3 della selezione preliminare sono sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.

Dati identificativi del piano, progetto o intervento					
Intestazione - Titolo					
Proponente - Committente					
Autorità procedente					
Autorità competente all'approvazione					
Professionisti incaricati dello studio					
Comuni interessati					
Descrizione sintetica					
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati					
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti					
Valutazione della significatività degli effetti					
Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica					
Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione					
Dati raccolti per l'elaborazione - Bibliografia					
Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Responsabili della verifica	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati		
Tabella di valutazione riassuntiva di habitat e specie					
Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
...
Esempio di tabella di valutazione riassuntiva					
Habitat / Specie		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)	Si/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Si/No
1169	* <i>Salamandra aurorae</i>	Si/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Si/No

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 6/18

Dichiarazione firmata

La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.

E indicare, datare e sottoscrivere una delle seguenti alternative:

1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

oppure

2. le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi sono possibili pertanto risulta necessario procedere con la valutazione appropriata.

In caso di informazioni ritenute incerte dall'autorità competente o qualora si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere l'obbligo a effettuare un monitoraggio, in ossequio a un programma di monitoraggio redatto nei modi e nei termini prescritti nel successivo paragrafo 2.1.3. Tale monitoraggio tiene conto degli habitat e delle specie presenti e del relativo grado di conservazione precedente all'efficacia o all'attuazione del piano, progetto o intervento, e utilizza metodi che permettono di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti.

In tutti quei casi in cui non è certa l'assenza di incidenza significativa negativa, l'autorità competente ha comunque la facoltà sia di richiedere eventuali precisazioni e integrazioni al fine di effettuare le verifiche ritenute necessarie, sia di richiedere il completamento della procedura di valutazione di incidenza con la valutazione appropriata, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alla tutela degli habitat e delle specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

2.1.2 VALUTAZIONE APPROPRIATA

La valutazione appropriata esamina le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento, le eventuali misure di mitigazione e, esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le eventuali misure di compensazione in deroga a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

I - Soluzioni alternative

Nell'esame delle soluzioni sono considerate le possibili alternative, anche rispetto ai fattori che determinano la possibilità di incidenze significative negative, aventi effetti diversi sull'integrità dei siti e degli habitat, habitat di specie e specie presenti. La possibilità di non procedere con il piano, progetto o intervento (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase ed è considerata soluzione alternativa.

Le soluzioni alternative sono analizzate ciascuna secondo lo schema della selezione preliminare (fasi 2 e 3). Le soluzioni devono quindi essere comparate fra di loro e con l'alternativa considerata e analizzata nella precedente selezione preliminare, rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza significativa negativa. Nell'esame comparativo è preferita, di norma, la soluzione che non manifesta o manifesta minori incidenze significative negative sugli habitat, sulle specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 interessati, a prescindere da altri criteri di valutazione, quali ad esempio quelli economici, che non possono essere considerati prevalenti su quelli ecologici determinati dalle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Le soluzioni alternative possono, ad esempio, includere:

- la modifica delle norme di piano o delle aree su cui ha efficacia;
- diverse localizzazioni, ubicazioni o percorsi alternativi;
- diverse dimensioni o impostazioni di sviluppo;

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 7/18

- processi alternativi;
- diverse scansioni spazio-temporali;
- la realizzazione di una sola parte o la realizzazione con dimensioni inferiori;
- differenti modalità di realizzazione e di gestione.

Qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa negativa su habitat e specie, la valutazione appropriata si conclude riportando gli esiti secondo lo schema descritto nella sezione denominata "Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata". Se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta evidenzia ancora incidenze significative negative, la valutazione appropriata prosegue con l'individuazione delle misure di mitigazione per tutti gli habitat e le specie interessati da incidenze significative negative.

II – Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del piano, del progetto o dell'intervento, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento. Esse non sono direttamente previste dal piano, progetto o intervento, ma sono identificate in ragione della valutazione appropriata. Tali misure garantiscono che le incidenze negative accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000. Le misure di mitigazione devono essere riferite a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative, tra quelli di cui all'allegato B, e ne deve essere evidenziata l'efficacia in termini qualitativi e quantitativi. È necessario evidenziare, anche in questo caso, le incertezze e le eventuali lacune nelle informazioni disponibili.

Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia. La descrizione della misura di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa eviterà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.

La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

1. il responsabile dell'attuazione;
2. le modalità di finanziamento;
3. i fattori di cui all'allegato B coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
4. la fattibilità tecnica-scientifica e l'efficacia;
5. le modalità di attuazione;
6. l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione;
7. la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione;
8. i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
9. le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
10. la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al piano, progetto o intervento;
11. il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura, redatto secondo quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3;
12. le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
13. le probabilità di esito positivo;
14. le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del piano, del progetto o dell'intervento.

Qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa negativa su habitat e specie, la valutazione appropriata si conclude riportando gli esiti secondo lo schema descritto nella sezione denominata "Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata". Se, viceversa, la soluzione alternativa

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 8/18

prescelta anche con le mitigazioni identificate presenta ancora incidenze significative negative, la valutazione appropriata prosegue, qualora vi siano i presupposti, con l'individuazione delle misure di compensazione per tutti gli habitat e le specie interessati. Si noti bene che, nel caso permangano incidenze significative negative su habitat e specie di proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC), le sentenze della Corte di Giustizia europea (cfr. ad es. C-117/03, C-244/05) indicano che il regime di protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione europea, in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/Cee, prevede che gli Stati membri non autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti, pertanto in tali casi non è possibile approvare o autorizzare il piano, progetto o intervento con il procedimento descritto al successivo paragrafo III.

III - Misure di compensazione

Rispetto a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., le misure di compensazione configurano una deroga che permette all'autorità competente di approvare o autorizzare un piano, progetto o intervento, anche se esso pregiudicherà i siti della rete Natura 2000 manifestando incidenze significative negative sugli habitat e le specie. Le misure di compensazione sono applicabili solo a condizioni rigorose e in circostanze eccezionali. L'accertamento delle condizioni in cui la deroga può essere applicata è soggetta ad interpretazione restrittiva dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Le misure di compensazione sono formulate esclusivamente quando si possa dimostrare l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e non sono ipotizzabili ulteriori soluzioni alternative praticabili o risulta impossibile adottare adeguate misure di mitigazione che evitino l'incidenza significativa negativa. L'interesse pubblico è rilevante se si tratta di un interesse a lungo termine.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sono a lungo termine, come gli interessi sociali fondamentali, e sono adeguatamente identificati in anticipo dalle politiche pubbliche attraverso le proprie norme o nei propri piani e programmi. Essi si riferiscono a situazioni dove i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

- nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
- nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

I progetti e gli interventi proposti da soggetti privati possono essere considerati per soddisfare questo requisito solo quando si configurano come interessi pubblici dimostrati.

Qualora la realizzazione di un piano, progetto o intervento possa pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 che ospita habitat o specie prioritari e tali habitat e specie sono interessati, questi possono essere giustificati solo se i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico riguardano:

1. salute e sicurezza pubblica;
2. conseguenze di fondamentale importanza per l'ambiente;
3. altri motivi imperativi che sono sottoposti al parere obbligatorio della Commissione europea, secondo quanto espresso nella seconda parte del paragrafo 4 dell'art. 6 della direttiva 92/43/Cee e al comma 10 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Delle misure di compensazione sono sempre informati il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Commissione europea attraverso il formulario di cui all'allegato C della presente D.G.R.

Per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata, le misure di compensazione proposte per un piano, progetto o intervento sono almeno corrispondenti agli effetti negativi riscontrati sulle specie e sugli habitat interessati e devono:

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 9/18

- contribuire alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di interesse comunitario all'interno della regione biogeografica coinvolta nello Stato membro interessato;
- mantenere in proporzioni comparabili gli habitat e le specie di interesse comunitario;
- fornire funzioni comparabili a quelle che avevano giustificato la scelta del sito, in particolare per quanto riguarda la distribuzione biogeografica adeguata.

È considerata buona pratica attuare le misure di compensazione il più vicino possibile alla zona interessata, al fine di massimizzare le possibilità di tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000. Se questo non è possibile, è necessario giustificare le priorità applicate quando si individuano le località che soddisfano i requisiti.

Inoltre, le misure di compensazione dovrebbero essere attuate prima del manifestarsi degli effetti negativi. Se questo non è pienamente realizzabile, sono richieste compensazioni aggiuntive per le perdite temporanee che si hanno nel frattempo.

Le misure di compensazione possono prevedere uno o più dei seguenti elementi:

- il miglioramento del grado di conservazione di un habitat o di un habitat di specie della medesima tipologia di quella che verrà alterata, per una superficie pari o superiore;
- il miglioramento del grado di conservazione di una specie in riferimento alla medesima metapopolazione di quella che sarà alterata, per un numero di individui pari o superiore;
- il recupero di un sito attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente caratterizzato da habitat o habitat di specie della medesima tipologia di quella che sarà alterata;
- la creazione di un habitat o di un habitat di specie di interesse comunitario di superficie pari o superiore a quella che sarà alterata, sia all'interno dei siti della rete Natura 2000, sia in un'area per la quale si propone l'inserimento nella rete Natura 2000;
- l'ampliamento di sito della rete Natura 2000 già esistente o la proposta di istituzione di un nuovo sito, in cui siano presenti, con il medesimo grado di conservazione, gli habitat e le specie che subiscono incidenza significativa negativa.

La descrizione di ciascuna misura di compensazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

1. il responsabile dell'attuazione;
2. le modalità di finanziamento;
3. la fattibilità tecnica-scientifica e l'efficacia;
4. le modalità di attuazione;
5. l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione;
6. la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione;
7. i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di compensazione;
8. le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
9. la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al piano, progetto o intervento;
10. il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura, redatto secondo quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3;
11. le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
12. le probabilità di esito positivo;
13. le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia.

Nell'insieme, il proponente o l'autorità procedente deve dimostrare, come presupposto per il ricorso alla deroga, che tutte le seguenti condizioni effettivamente sussistano:

- l'alternativa presentata per l'approvazione è la meno dannosa per l'integrità dei siti Natura 2000;
- non esiste altra alternativa possibile che non pregiudichi l'integrità dei siti Natura 2000;
- sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- tutte le misure di mitigazione necessarie sono state previste e adottate;

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 10/18

- tutte le misure di compensazione necessarie sono state previste e adottate.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 11/18

IV - Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata

A conclusione della fase di valutazione appropriata le informazioni rilevate e le determinazioni assunte sono sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.

Dati identificativi del piano, progetto o intervento	
Intestazione - Titolo	
Proponente - Committente	
Autorità procedente	
Autorità competente all'approvazione	
Professionisti incaricati dello studio	
Comuni interessati	
Descrizione sintetica	
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati	
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti	
Valutazione della significatività degli effetti	
Esito dello studio di valutazione appropriata e sintesi della valutazione circa effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica	
Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione	
Soluzioni alternative	
Soluzioni alternative (indicando quella prescelta) Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.	
Motivi per cui è stato concluso che vi è la mancanza di ulteriori soluzioni alternative	
Misure di mitigazione	
Misure di mitigazione adottate Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.	
Habitat e specie interessati	
Oneri finanziari	
Cronoprogramma delle attività previste	
Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	
Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	<input type="checkbox"/> motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica (in assenza di habitat / specie prioritari) <input type="checkbox"/> salute umana <input type="checkbox"/> sicurezza pubblica <input type="checkbox"/> conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente <input type="checkbox"/> altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
Descrizione delle motivazioni	
Riferimenti normativi ai piani e programmi che identificano i riconosciuti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	
Misure di compensazione	
Misure di compensazione adottate Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.	
Habitat e specie interessati	
Oneri finanziari	
Cronoprogramma delle attività previste	

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 12/18

Dati raccolti per l'elaborazione - Bibliografia						
Fonte dei dati		Livello di completezza delle informazioni		Responsabili della verifica		Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati
Tabella di valutazione riassuntiva di habitat e specie						
Indicazione della soluzione alternativa considerata						
Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi	Mitigazioni / Compensazioni
Cod.	Nome					
...
Esempio di tabella di valutazione riassuntiva						
Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi	Mitigazioni / Compensazioni
Cod.	Nome					
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)	Si/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Si/No	M / C / M-C
1169	* <i>Salamandra aurorae</i>	Si/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Si/No	M / C / M-C
Dichiarazione firmata						
<p>La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.</p> <p>E indicare, datare e sottoscrivere una delle seguenti alternative:</p> <ol style="list-style-type: none"> con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 attraverso la soluzione alternativa prescelta. oppure con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 attraverso la soluzione alternativa prescelta e con l'attuazione delle idonee misure di mitigazione. oppure accertate le conclusioni negative dello studio per la valutazione di incidenza, in mancanza di soluzioni alternative rispetto a quella prospettata, attestati i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, attuate le idonee misure di mitigazione e di compensazione, è possibile realizzare il piano, il progetto o l'intervento. 						

2.1.3 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

In caso di informazioni non sufficienti rispetto agli habitat e alle specie di interesse comunitario, il proponente può ricorrere ad un programma di monitoraggio per integrare il proprio studio per la valutazione di incidenza con nuove evidenze scientifiche. Il programma di monitoraggio, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate, è sottoposto all'autorità regionale per la valutazione di incidenza che provvede a esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Parimenti, nel caso in cui le informazioni fornite con gli studi siano ritenute incerte dall'autorità competente o qualora si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 13/18

cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione conterrà sempre l'obbligo allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo le indicazioni di seguito riportate. In tali casi l'autorità competente invia il programma di monitoraggio all'autorità regionale per la valutazione di incidenza che provvede a esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante, prima che il piano, progetto o intervento possa manifestare i propri effetti. Nei casi in cui si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", il proponente può presentare all'autorità competente, contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza, anche il programma di monitoraggio.

Le attività di monitoraggio dovranno essere svolte sotto la responsabilità e direzione di un soggetto o ente terzo rispetto a quelli coinvolti direttamente o indirettamente nell'attuazione di piani, progetti e interventi e rispetto a coloro che hanno redatto lo studio per la valutazione di incidenza, fatti salvi i casi di monitoraggi propedeutici alla redazione dello studio medesimo.

Il programma di monitoraggio dovrà essere articolato rispetto ai seguenti argomenti:

1. il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutte le figure professionali necessarie ad effettuare i monitoraggi e rilievi;
2. gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;
3. i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo anche le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma complessivo dei monitoraggi;
5. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
6. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze rispetto al punto 5.;
7. i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi rispetto ai valori soglia e ai valori attesi e in relazione agli effetti concomitanti non derivanti dal piano, progetto o intervento monitorato;
8. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
9. le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
10. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
11. i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate.

Il monitoraggio effettuato sulla base di tale programma deve tenere conto anche degli habitat e delle specie presenti e del relativo grado di conservazione precedente all'efficacia o all'attuazione del piano, progetto o intervento, e deve utilizzare metodi che permettono di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti. I dati risultanti dal monitoraggio sono forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza necessariamente anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Qualora in relazione al piano, progetto o intervento, il monitoraggio evidenzia la possibilità di incidenze significative negative in precedenza non segnalate, il proponente o l'autorità procedente individua le possibili misure atte a scongiurare il verificarsi di tali incidenze e le comunica all'autorità regionale per la valutazione di incidenza che provvede all'esame degli studi elaborati e alla formulazione del provvedimento che integra la precedente valutazione di incidenza. Nel caso, invece, che le incidenze significative negative si manifestino si dovrà procedere secondo quanto disposto nella parte VI del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 14/18

2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I QUALI NON È NECESSARIA LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione" dei siti della rete Natura 2000 "ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati.

Ciò posto, si elencano i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza:

1. piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del sito Natura 2000;
2. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
3. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione;
4. rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali;
5. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d'uso residenziale;
6. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
7. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
8. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali, di cui al punto 3 dell'elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), l'incremento o la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 15/18

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura si applica a piani, progetti e interventi che non sono ricompresi nella precedente casistica e che da tali programmi derivino.

In tutte le ipotesi di non necessità sopra illustrate, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, allegando a tale dichiarazione una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra.

È comunque fatta salva la facoltà dell'autorità competente di richiedere chiarimenti e integrazioni, al fine di effettuare le verifiche necessarie nonché di richiedere l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alle verificate esigenze di tutela degli habitat e delle specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, ovvero con l'evidenza che effetti significativi negativi siano possibili.

2.3 PROFESSIONALITÀ COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Lo studio per la valutazione di incidenza è, preferibilmente, predisposto da un gruppo interdisciplinare con competenze relative sia al piano, progetto o intervento proposto, sia rispetto ai valori tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Lo studio è obbligatoriamente firmato in originale da professionisti con conoscenza ed esperienza specifica e documentabile riguardante gli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e rispetto ai metodi di analisi e monitoraggio riferibili ai precedenti habitat e specie. Il possesso di effettive competenze in materia è comprovato dalla produzione, qualora non già in possesso dell'autorità competente, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (allegato G), comprensiva dell'indicazione, da parte degli interessati, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati indicati. La dichiarazione sostitutiva deve essere allegato separato dallo studio per la valutazione di incidenza consegnato.

Inoltre, per le finalità di cui all'art. 3-sexies del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente, o suo delegato, allega allo studio una dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F) in cui dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone lo studio per la valutazione di incidenza, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.Lgs 30/2005 e ss.mm.ii.

Dichiara, altresì, di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione dello studio. Inoltre, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali, in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio da parte di persone direttamente o indirettamente coinvolte. Infine, riconosce alla autorità competente e all'autorità regionale il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

3. LA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 16/18

La procedura di valutazione di incidenza ha carattere endoprocedimentale rispetto al procedimento amministrativo di approvazione del piano, progetto o intervento cui inerisce. Ha inizio su istanza del proponente o dell'autorità procedente con la presentazione dello studio per la valutazione di incidenza; segue una fase istruttoria nella quale l'autorità competente può chiedere integrazioni o chiarimenti; si conclude con un atto di valutazione che assume efficacia vincolante per l'autorità competente ai fini dell'approvazione finale del piano, progetto o intervento.

La procedura di valutazione deve essere svolta nei modi e nei termini di cui ai paragrafi successivi.

3.1. AUTORITÀ COMPETENTI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La disciplina in materia di valutazione di incidenza è di competenza della Regione cui spetta anche l'individuazione delle autorità competenti per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi (art. 5, c. 5, del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).

La valutazione di incidenza, da effettuarsi nei modi e nei termini di cui al presente allegato A, è svolta dall'autorità pubblica competente all'approvazione del piano, progetto o intervento.

La valutazione di incidenza costituisce parte integrante del provvedimento finale di approvazione del piano, progetto o intervento.

Per i piani, progetti o interventi di cui al paragrafo 2.2, l'autorità competente all'approvazione verifica l'effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza e ne dà evidenza nell'atto di approvazione o autorizzazione.

All'interno dell'amministrazione regionale, l'autorità competente per la valutazione di incidenza è il Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza cui spetta la valutazione, sulla base degli studi elaborati, nei seguenti casi:

- i. piani, progetti o interventi il cui proponente o l'autorità procedente siano lo Stato, enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato che ne facciano richiesta attraverso i competenti Ministeri;
- ii. piani, progetti o interventi che prevedono misure di compensazione di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- iii. casi di procedura di infrazione relativi alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- iv. piani o linee guida che individuano progetti o interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, il cui proponente o autorità procedente sia un ente pubblico;
- v. interventi che non sono sottoposti ad alcun regime autorizzativo o approvativo e che non sono ricompresi tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, ma che possono interferire con i siti della rete Natura 2000.

In tutti questi casi, l'istanza di valutazione, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di approvazione, deve essere trasmessa dall'autorità competente per l'approvazione del piano, progetto o intervento, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, tutta la documentazione predisposta per la procedura di valutazione di incidenza.

Nell'ipotesi in cui il piano, progetto o intervento sia sottoposto a VAS o VIA, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 3, del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente per il procedimento di VAS o VIA svolge anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza.

3.1.1 ENTI GESTORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Nei casi previsti dall'allegato D, l'autorità competente per l'approvazione acquisisce preventivamente il parere dell'Ente gestore delle Aree Naturali protette. A tal fine, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, l'autorità competente per l'approvazione invia all'Ente gestore lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 17/18

L'Ente gestore delle Aree Naturali Protette ha facoltà di esprimere il proprio parere entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dello studio, decorsi i quali se ne prescinde. Tale parere, non vincolante, è richiesto esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette e risulta compresa nell'ambito disciplinato da un piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 approvato;
- l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette il cui Piano Ambientale ha recepito i contenuti di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Il parere è espresso esclusivamente per evidenziare gli elementi contrastanti con le tutele definite nel piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 o nel Piano Ambientale per gli habitat e per le specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

3.2. ALTRI COMPITI DELL'AUTORITÀ REGIONALE COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

All'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza spetta, inoltre, l'esercizio dei seguenti compiti:

1. rilascio dell'esito della procedura istruttoria per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi di competenza di altre strutture regionali che ne facciano specifica richiesta;
2. esame e espressione dell'esito istruttorio sui programmi di monitoraggio elaborati ai sensi del paragrafo 2.1.3 e sulle varianti proposte alle misure di compensazione relativi a piani, progetti e interventi già approvati dall'autorità competente;
3. controllo e validazione sull'esecuzione dei monitoraggi di cui al paragrafo 2.1.3 del presente allegato, valutazione dei dati prodotti e dell'elaborazione dei risultati, verifica del raggiungimento degli obiettivi, messa a disposizione delle risultanze del monitoraggio agli organi istituzionali competenti, anche per un loro eventuale inoltro alla Commissione europea;
4. esame e formulazione del provvedimento relativamente a piani, progetti o interventi per i quali la Commissione europea o il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, hanno chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

3.3 TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nel caso di piani, progetti o interventi l'autorità competente per la valutazione di incidenza effettua la valutazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello studio di incidenza.

L'autorità competente per la valutazione di incidenza può chiedere una sola volta integrazioni allo studio per la valutazione di incidenza e il termine per la valutazione decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima.

L'autorità competente può sospendere, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, il termine per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa e direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Il termine di effettuazione della valutazione di incidenza è ricompreso in quelli previsti per le procedure di VAS e VIA, e relative verifiche di assoggettabilità.

3.4 ELENCO DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE

Gli elaborati da presentare per la procedura di valutazione di incidenza sono:

- lo studio per la valutazione di incidenza;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000) qualora non già in possesso dell'autorità competente;
- la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F;

ALLEGATO A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 18/18

- il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza;
- gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento;
- la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza di cui all'allegato E (da presentare solamente per i casi elencati al paragrafo 2.2).

Tali elaborati, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), devono essere inoltrati a mezzo PEC e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09.

Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata da un supporto digitale.

4. MONITORAGGIO EX ART. 17 DIRETTIVA 92/43/Cee

Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee, l'autorità competente all'approvazione di piani, progetti o interventi, entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento, invia all'autorità regionale per la valutazione di incidenza copia digitale contenente lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento oltre al provvedimento di conclusione del procedimento comprensivo della valutazione di incidenza.

5. VIGILANZA E INDIRIZZO

Nell'esercizio delle attività assegnate, gli enti debbono osservare le delibere, direttive e atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Giunta regionale in materia di valutazione di incidenza, nonché le istruzioni e direttive statali.

In caso di riscontrata omissione o difformità rispetto alle disposizioni statali e comunitarie in materia, l'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza informa tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il seguito di competenza.



ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 1/10

Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce

Si riporta di seguito l'elenco di pressioni, minacce e attività da utilizzare per uniformare tutte le informazioni pertinenti al grado di conservazione di habitat e specie nei siti della rete Natura 2000, con riferimento agli esiti degli studi per la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/Cee.

Tale elenco è stato elaborato dalla DG Ambiente e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e pubblicato nel portale di riferimento della Commissione europea a seguito della decisione di esecuzione della Commissione, del 11 luglio 2011, concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 [notificata con il numero C(2011) 4892; Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30-07-2011 pag. 0039 - 0070].

Questo elenco di codici è lo stesso utilizzato per la rendicontazione degli effetti delle attività sul grado di conservazione di habitat e specie ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat.

L'elenco di riferimento è esclusivamente in lingua inglese ed è stato tradotto in una versione italiana per favorirne una corretta applicazione.

L'individuazione di ciascuno degli effetti di piani, progetti e interventi è ricondotta a tali fattori e per ciascuno di essi sono esplicitati, quando pertinente, tutti i seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine-intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento.

Nelle tabelle che seguono sono riportati tutti i fattori introdotti da DG Ambiente e Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Tutti i fattori vanno verificati, indicando chiaramente se possano manifestarsi o meno.

In riferimento al calcolo delle aree dove si manifestano eventuali effetti, per i codici identificati con le lettere A, B, C, D, E, F, G e J, è riportato esclusivamente il perimetro dove la pressione, la minaccia o l'attività sono previsti, ovvero quello direttamente determinato dal piano, progetto o intervento. Va inoltre indicato per ciascun fattore se vi sia la possibilità di inquinamento, riportando tutti i fattori interessati rispetto ai codici identificati con le lettere H ed I. Per i codici identificati con le lettere H ed I va calcolata l'area massima di influenza sulla base di modelli o sulla base del principio di precauzione, va inoltre riportato l'elenco di tutti i fattori di cui alle lettere A-G e J che li hanno determinati. Qualora alcuni dei parametri non fossero calcolabili, va considerata la situazione peggiore possibile in ragione del principio di precauzione con rispetto alle norme ambientali vigenti.

I fattori descritti dai codici identificati con le lettere K, L, M, XO, XE e U vanno calcolati esclusivamente se hanno determinato l'elaborazione del piano, progetto o intervento oggetto dello studio per la valutazione di incidenza. In tali casi l'area di influenza corrisponde al perimetro dove la pressione o la minaccia sono state rilevate.

Qualora vi siano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustificano la possibilità di manifestarsi di alcuni degli effetti individuati, ciò va indicato in relazione a ciascun fattore, secondo una delle seguenti possibilità:

- salute umana;
- sicurezza pubblica;
- conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Riguardo ai fattori individuati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.

Rispetto a ciascuno dei fattori va fornito necessariamente il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici secondo le correnti specifiche cartografiche regionali.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 2/10

Codice	Descrizione
A	Agricoltura
A01	Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività agricola)
A02	Modifiche delle pratiche colturali (incluse installazioni permanenti per colture non legnose)
A02.01	Intensificazione dell'agricoltura
A02.02	Cambiamento delle colture
A02.03	Rimozione delle aree a pascolo a favore di seminativi
A03	Mietitura - sfalcio - taglio dei prati
A03.01	Mietitura - sfalcio intensivo o intensificazione di mietitura - sfalcio
A03.02	Mietitura - sfalcio non intensivo
A03.03	Abbandono - mancanza di mietitura - sfalcio
A04	Pascolo
A04.01	Pascolo intensivo
A04.01.01	Pascolo intensivo di bovini
A04.01.02	Pascolo intensivo di ovini
A04.01.03	Pascolo intensivo di equini
A04.01.04	Pascolo intensivo di caprini
A04.01.05	Pascolo intensivo di bestiame misto
A04.02	Pascolo non intensivo
A04.02.01	Pascolo non intensivo di bovini
A04.02.02	Pascolo non intensivo di ovini
A04.02.03	Pascolo non intensivo di equini
A04.02.04	Pascolo non intensivo di caprini
A04.02.05	Pascolo non intensivo di bestiame misto
A04.03	Abbandono dei sistemi pastorali o mancanza di pascolo
A05	Allevamento del bestiame (escluso il pascolo)
A05.01	Allevamento del bestiame
A05.02	Alimentazione del bestiame
A05.03	Assenza di allevamento del bestiame
A06	Colture annuali e perenni (esclusa selvicoltura)
A06.01	Colture annuali per la produzione alimentare
A06.01.01	Colture intensive annuali per la produzione alimentare - intensificazione delle colture annuali per la produzione alimentare
A06.01.02	Colture non intensive annuali per la produzione alimentare
A06.02	Colture intensive perenni (compresi uliveti, frutteti e vigneti)
A06.02.01	Colture intensive perenni - intensificazione delle colture perenni
A06.02.02	Colture non intensive perenni
A06.03	Produzione di biocarburanti
A06.04	Abbandono della produzione colturale
A07	Uso agricolo di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche (esclusi fertilizzanti)
A08	Uso agricolo di fertilizzanti
A09	Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)
A10	Sistemazione - ristrutturazione fondiaria
A10.01	Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive
A10.02	Rimozione di muretti a secco, terrapieni e argini
A11	Attività agricole non elencate in precedenza

ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 3/10

B	Selvicoltura, foreste
B01	Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della superficie forestale su terreni in precedenza non forestati)
B01.01	Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone
B01.02	Piantagione forestale su terreni non boscati di specie non autoctone
B02	Gestione e utilizzo delle foreste e delle piantagioni (incremento dell'area forestale)
B02.01	Reimpianto forestale (reimpianto a seguito del taglio raso)
B02.01.01	Reimpianto forestale di specie autoctone
B02.01.02	Reimpianto forestale di specie non autoctone
B02.02	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)
B02.03	Rimozione - pulizia - del sottobosco
B02.04	Rimozione di piante morti o morenti
B02.05	Selvicoltura naturalistica - Produzione legnosa non intensiva (con rilascio di legno morto e mantenimento di piante deperienti)
B02.06	Sfoltimento dello strato arboreo
B03	Sfruttamento forestale senza reimpianto o ricrescita naturale (diminuzione dell'area forestata)
B04	Uso forestale di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche (esclusi fertilizzanti)
B05	Uso forestale di fertilizzanti
B06	Pascolo nel bosco
B07	Attività forestali non elencate in precedenza (incluse erosione dovuta alla deforestazione, frammentazione, ecc.)
C	Attività mineraria ed estrattiva - produzione di energia
C01	Attività mineraria ed estrattiva
C01.01	Estrazione di sabbia e ghiaia
C01.01.01	Cave di sabbia e ghiaia
C01.01.02	Prelievo di materiali dai litorali
C01.02	Estrazione di argilla
C01.03	Estrazione di torba
C01.03.01	Prelievo di torba con taglio manuale
C01.03.02	Prelievo meccanico di torba
C01.04	Miniere
C01.04.01	Attività minerarie a cielo aperto
C01.04.02	Attività minerarie sotterranee
C01.05	Estrazione di sale - Saline
C01.05.01	Abbandono delle saline
C01.05.02	Conversione delle saline
C01.06	Prospezioni geotecniche e geofisiche
C01.07	Attività minerarie ed estrattive non elencate in precedenza
C02	Prospezioni ed estrazione di petrolio o di gas
C02.01	Trivellazioni esplorative
C02.02	Piattaforme e trivellazioni per la produzione
C02.03	Piattaforme petrolifere off shore (jack-up)
C02.04	Piattaforme petrolifere off shore galleggianti
C02.05	Navi da trivellazione (drillships)
C03	Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)
C03.01	Produzione - utilizzo di energia geotermica
C03.02	Produzione - utilizzo di energia solare
C03.03	Produzione - utilizzo di energia eolica
C03.04	Produzione - utilizzo di energia dalle maree

ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 4/10

D	Trasporti, reti di comunicazione e di servizio
D01	Strade, sentieri e ferrovie
D01.01	Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)
D01.02	Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)
D01.03	Parcheggi e aree di sosta
D01.04	Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad alta velocità
D01.05	Ponti - Viadotti
D01.06	Tunnel - Gallerie
D02	Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico
D02.01	Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche
D02.01.01	Linee elettriche e linee telefoniche sospese
D02.01.02	Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse
D02.02	Gasdotti
D02.03	Tralicci e antenne per le telecomunicazioni
D02.09	Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)
D03	Rotte di navigazione, porti, costruzioni marittime
D03.01	Aree portuali
D03.01.01	Alaggio - scivoli di carico
D03.01.02	Moli, porti turistici e pontili da diporto
D03.01.03	Porti pescherecci
D03.01.04	Porti industriali
D03.02	Rotte e canali di navigazione
D03.02.01	Rotte e canali per navi da trasporto merci e navi cargo
D03.02.02	Rotte e canali per navi da trasporto passeggeri, da crociera e traghetti (inclusa l'alta velocità)
D03.03	Costruzioni e opere marittime
D04	Aeroporti, rotte di volo
D04.01	Aeroporti
D04.02	Aerodromi, eliporti
D04.03	Rotte di volo
D05	Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti
D06	Altre forme di trasporto e di comunicazione
E	Urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari
E01	Aree urbane, insediamenti umani
E01.01	Urbanizzazione continua
E01.02	Urbanizzazione discontinua
E01.03	Abitazioni disperse
E01.04	Altre forme di insediamento
E02	Aree industriali e commerciali
E02.01	Fabbriche
E02.02	Magazzini di stoccaggio
E02.03	Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)
E03	Discariche
E03.01	Discariche per rifiuti non pericolosi
E03.02	Discariche per rifiuti pericolosi
E03.03	Discariche per rifiuti inerti
E03.04	Altre discariche
E03.04.01	Attività di ripascimento dei litorali - deposito di materiali dragati
E04	Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici
E04.01	Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli
E04.02	Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici militari (escluso

ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 5/10

	quanto elencato nella sezione D)
E05	Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti
E06	Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari
E06.01	Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo
E06.02	Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici
F	Uso delle risorse biologiche diverso da quelli agricolo e forestale
F01	Acquacoltura in acque interne, di transizione e marine
F01.01	Piscicoltura intensiva - intensificazione della piscicoltura
F01.02	Acquacoltura - allevamento in sospensione
F01.03	Acquacoltura - allevamento sul fondo
F02	Pesca e raccolta in acque interne, di transizione e marine (incluse le catture accessorie e accidentali)
F02.01	Pesca professionale con attrezzi da pesca passivi (comprende anche gli ulteriori metodi di pesca non elencati in altre voci)
F02.01.01	Pesca con sistemi fissi - trappole - nasse
F02.01.02	Pesca con reti derivanti
F02.01.03	Pesca con palangaro (palamito) di profondità
F02.01.04	Pesca con palangaro (palamito) di superficie
F02.02	Pesca professionale con attrezzi da pesca attivi
F02.02.01	Pesca a strascico bentonica o di profondità
F02.02.02	Pesca a strascico pelagica
F02.02.03	Pesca bentonica o di profondità con sciabica
F02.02.04	Pesca pelagica con sciabica - cianciolo
F02.02.05	Pesca con draga - rastrello
F02.03	Pesca sportiva
F02.03.01	Cattura e raccolta di esche per la pesca
F02.03.02	Pesca con canna da pesca
F02.03.03	Pesca subacquea
F03	Caccia e raccolta di animali selvatici (terrestri e delle acque interne e salmastre)
F03.01	Caccia
F03.01.01	Danni causati di animali selvatici cacciabili (eccessiva densità di popolazione)
F03.02	Prelievo e raccolta di fauna
F03.02.01	Collezionismo (insetti, anfibi, rettili, ecc.)
F03.02.02	Prelievo dal nido
F03.02.03	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio, caccia e pesca di frodo
F03.02.04	Caccia di selezione e controllo dei predatori
F03.02.05	Cattura - uccisione accidentale
F03.02.09	Oltre forme di cattura o di raccolta non elencate in precedenza
F04	Prelievo - raccolta - rimozione di flora in generale
F04.01	Saccheggio di stazioni floristiche
F04.02	Raccolta (funghi, licheni, bacche, ecc)
F04.02.01	Raccolta con rastrelli, uncini, ecc.
F04.02.02	Raccolta manuale
F05	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina
F05.01	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con esplosivi
F05.02	Prelievo di specie tutelate bentoniche e dei substrati rocciosi (incluso <i>Lithophaga lithophaga</i>)
F05.03	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con uso di veleni
F05.04	Braconaggio
F05.05	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con uso di armi da fuoco
F05.06	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina per collezionismo

ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 6/10

F05.07	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con altri mezzi (incluse reti derivanti)
F06	Caccia, pesca e attività di raccolta non elencate in precedenza
F06.01	Allevamenti di selvaggina - Aziende faunistico venatorie - Aziende agriturismo venatorie
G	Disturbo e interferenze causati dall'uomo
G01	Attività sportive e ricreative all'aperto
G01.01	Sport nautici
G01.01.01	Sport nautici motorizzati
G01.01.02	Sport nautici non motorizzati
G01.02	Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati
G01.03	Attività con veicoli motorizzati
G01.03.01	Attività con veicoli motorizzati su strada
G01.03.02	Attività con veicoli motorizzati fuori strada
G01.04	Alpinismo, arrampicata, speleologia
G01.04.01	Alpinismo e arrampicata
G01.04.02	Speleologia
G01.04.03	Visite ricreative alle grotte attrezzate
G01.05	Volo a vela, deltaplano, parapendio, mongolfiera
G01.06	Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo
G01.07	Immersioni subacquee (con e senza autorespiratore)
G01.08	Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)
G02	Strutture per lo sport e il tempo libero
G02.01	Campi da golf
G02.02	Complessi sciistici
G02.03	Stadi
G02.04	Circuiti, piste
G02.05	Ippodromi
G02.06	Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici, parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari), parchi avventura, family playground - parco giochi]
G02.07	Campi di tiro
G02.08	Campeggi e aree di sosta per ruotote e caravan
G02.09	Osservazione della fauna selvatica
G02.10	Altri complessi per lo sport e per il tempo libero
G03	Centri visita e centri interpretativi
G04	Aree ad uso militare e interventi militari nei disordini civili
G04.01	Manovre militari
G04.02	Abbandono delle strutture ad uso militare
G05	Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo
G05.01	Calpestio eccessivo
G05.02	Abrasioni e danni meccanici sulla superficie dei fondali marini (inclusi quelli derivanti da immersioni subacquee)
G05.03	Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie sottostante i fondali marini (inclusi quelli derivanti da ancoraggi e ormeggi)
G05.04	Vandalismo
G05.05	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle spiagge
G05.06	Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi lungo le strade
G05.07	Misure di conservazione mancanti o errate
G05.08	Chiusura di grotte, ripari e gallerie
G05.09	Presenza di cancelli, recinzioni
G05.10	Sorvolo con aerei o altri mezzi (per scopi agricoli)

ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 7/10

G05.11	Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli
H	Inquinamento
H01	Inquinamento delle acque superficiali
H01.01	Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali
H01.02	Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena
H01.03	Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali
H01.04	Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano
H01.05	Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività agricole e forestali
H01.06	Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque
H01.07	Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a siti industriali dismessi
H01.08	Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)
H01.09	Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza
H02	Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)
H02.01	Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati
H02.02	Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti di smaltimento dei rifiuti
H02.03	Inquinamento delle acque sotterranee associato all'industria petrolifera
H02.04	Inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle acque di miniera
H02.05	Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)
H02.06	Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali
H02.07	Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario
H02.08	Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana
H03	Inquinamento marino e delle acque di transizione
H03.01	Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a fuoriuscite di idrocarburi
H03.02	Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a scarico di sostanze chimiche
H03.02.01	Contaminazione da metalli o composti non di sintesi
H03.02.02	Contaminazione da composti di sintesi (inclusi pesticidi, antivegetativi, prodotti farmaceutici)
H03.02.03	Contaminazione da radionuclidi
H03.02.04	Contaminazione dovuta ad altre sostanze (inclusi gas)
H03.03	Macro-inquinamento marino (incluse materie plastiche inerti)
H04	Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi
H04.01	Piogge acide
H04.02	Immissioni di azoto e composti dell'azoto
H04.03	Altri inquinanti dell'aria
H05	Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)
H05.01	Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi
H06	Inquinamento dovuto a energia in eccesso (incluse le indagini geofisiche quando non ricomprese in H06.05)
H06.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori
H06.01.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari
H06.01.02	Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti
H06.02	Inquinamento luminoso
H06.03	Inquinamento termico (incluso il riscaldamento dei corpi idrici)
H06.04	Inquinamento elettromagnetico
H06.05	Esplorazioni sismiche, esplosioni

ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 8/10

H07	Altre forme di inquinamento
I	Specie invasive, specie problematiche e organismi geneticamente modificati
I01	Specie alloctone invasive (vegetali e animali)
I02	Specie autoctone problematiche
I03	Introduzione di organismi geneticamente modificati (OGM)
I03.01	Inquinamento genetico (animale)
I03.02	Inquinamento genetico (vegetale)
J	Modifiche agli ecosistemi
J01	Incendi e spegnimento degli incendi
J01.01	Incendi
J01.02	Spegnimento degli incendi naturali
J01.03	Mancanza di incendi naturali
J02	Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo
J02.01	Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi in generale
J02.01.01	Polderizzazione
J02.01.02	Recupero e bonifica di territori dal mare, da estuari o da paludi
J02.01.03	Drenaggio – interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere
J02.01.04	Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi dovuti all'attività estrattiva e mineraria
J02.02	Rimozione di sedimenti
J02.02.01	Rimozione e dragaggio di sedimenti limnici
J02.02.02	Rimozione e dragaggio costiero e degli estuari
J02.03	Canalizzazione e deviazione delle acque
J02.03.01	Deviazione delle acque su larga scala
J02.03.02	Canalizzazione
J02.04	Modifiche relative agli allagamenti
J02.04.01	Allagamenti
J02.04.02	Assenza di allagamenti
J02.05	Modifica del funzionamento idrografico in generale
J02.05.01	Modifica dei flussi d'acqua mareali e delle correnti marine
J02.05.02	Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)
J02.05.03	Modifica dei corpi idrici lotici (inclusi la creazione di bacini, stagni, laghi artificiali per l'acquacoltura e la pesca sportiva)
J02.05.04	Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua – serbatoi d'acqua
J02.05.05	Installazione di piccoli impianti idroelettrici o costruzione di dighe a servizio di singoli edifici o mulini
J02.05.06	Modifica dell'esposizione al moto ondoso
J02.06	Prelievi d'acqua dalle acque superficiali
J02.06.01	Prelievi dalle acque superficiali per l'agricoltura
J02.06.02	Prelievi dalle acque superficiali per l'approvvigionamento idrico pubblico
J02.06.03	Prelievi dalle acque superficiali per usi industriali
J02.06.04	Prelievi dalle acque superficiali per il raffreddamento nei processi di produzione di elettricità
J02.06.05	Prelievi dalle acque superficiali per itticoltura
J02.06.06	Prelievi dalle acque superficiali per la produzione di energia idroelettrica (escluso il raffreddamento)
J02.06.07	Prelievi dalle acque superficiali dalle cave o dalle miniere a cielo aperto
J02.06.08	Prelievi dalle acque superficiali per la navigazione
J02.06.09	Prelievi dalle acque superficiali per il trasferimento di acqua
J02.06.10	Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali
J02.07	Prelievi d'acqua dal sottosuolo
J02.07.01	Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'agricoltura
J02.07.02	Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico

ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 9/10

J02.07.03	Prelievi d'acqua dal sottosuolo per usi industriali
J02.07.04	Prelievi d'acqua dal sottosuolo dalle aree estrattive
J02.07.05	Altre prelievi d'acqua dal sottosuolo
J02.08	Innalzamento del livello di falda - ricarica artificiale delle falde
J02.08.01	Ricarica artificiale delle falde acquifere
J02.08.02	Recapito nel sottosuolo di acque in precedenza estratte dal medesimo bacino
J02.08.03	Recapito nel sottosuolo di acque di falda dovuto ad attività estrattiva
J02.08.04	Altre forme di ricarica delle falde acquifere
J02.09	Infiltrazioni saline o altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo
J02.09.01	Infiltrazioni saline nel sottosuolo
J02.09.02	Altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo
J02.10	Gestione della vegetazione acquatica e ripariale a scopo di drenaggio
J02.11	Variazione dei sedimenti in sospensione, modifica del tasso di deposito delle sabbie, accumulo di sedimenti, scarico, deposito di materiali dragati
J02.11.01	Scarico, deposizione di materiali di dragaggio
J02.11.02	Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti
J02.12	Arginamenti, terrapieni, spiagge artificiali in generale
J02.12.01	Opere di difesa dal mare, opere di protezione della costa, sbarramenti per la difesa e per la produzione di energia dalle maree
J02.12.02	Argini e di difesa dalle alluvioni nei corpi d'acqua interni
J02.13	Abbandono della gestione dei corpi idrici
J02.14	Alterazione della qualità delle acque marine e costiere dovuta a cambiamenti di salinità indotti dall'uomo
J02.15	Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo
J03	Altre modifiche agli ecosistemi
J03.01	Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
J03.01.01	Modifiche della catena trofica (inclusa riduzione della disponibilità di prede o di carcasse)
J03.02	Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo
J03.02.01	Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni - presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione
J03.02.02	Riduzione della capacità di dispersione
J03.02.03	Riduzione dello scambio genico
J03.03	Riduzione, mancanza o prevenzione dei fenomeni erosivi e di trasporto
J03.04	Ricerca applicata distruttiva degli ecosistemi
K	Processi naturali biotici e abiotici (escluse le catastrofi naturali)
K01	Processi naturali abiotici
K01.01	Erosione
K01.02	Sospensione - accumulo di sedimenti - interrimento
K01.03	Inaridimento
K01.04	Sommersione
K01.05	Salinizzazione del suolo
K02	Evoluzione delle biocenosi, successione ecologica
K02.01	Cambiamenti nella composizione delle specie (successione ecologica)
K02.02	Accumulo di sostanza organica
K02.03	Eutrofizzazione (naturale)
K02.04	Acidificazione (naturale)
K03	Relazioni interspecifiche della fauna
K03.01	Competizione
K03.02	Parassitismo
K03.03	Introduzione di malattie (presenza di organismi patogeni)
K03.04	Predazione
K03.05	Antagonismo derivante dall'introduzione di specie

ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 10/10

K03.06	Antagonismo con animali domestici
K03.07	Altre forme di competizione interspecifica della fauna
K04	Relazioni interspecifiche della flora
K04.01	Competizione
K04.02	Parassitismo
K04.03	Introduzione di malattie (presenza di organismi patogeni)
K04.04	Mancanza di impollinatori
K04.05	Danni causati da erbivori (comprese le specie cacciabili)
K05	Riduzione della fertilità - depressione genetica
K05.01	Riduzione della fertilità - depressione genetica da inbreeding negli animali (inincrocio)
K05.02	Riduzione della fertilità - depressione genetica nelle piante (inclusa endogamia)
K06	Altre forme o forme miste di competizione interspecifica della flora
L	Eventi geologici, catastrofi naturali
L01	Attività vulcaniche
L02	Maremoti, tsunami
L03	Terremoti
L04	Valanghe
L05	Crolli, smottamenti, frane
L06	Crolli sotterranei
L07	Tempeste, cicloni
L08	Inondazioni (naturali)
L09	Incendi (naturali)
L10	Altre catastrofi naturali
M	Cambiamenti climatici
M01	Modifiche delle condizioni abiotiche
M01.01	Modifica delle temperature
M01.02	Fenomeni di siccità e diminuzione delle precipitazioni
M01.03	Presenza di inondazioni e aumento delle precipitazioni
M01.04	Modifiche del valore di pH
M01.05	Modifiche dei flussi e delle correnti d'acqua
M01.06	Modifiche dell'esposizione alle onde
M01.07	Modifiche del livello del mare
M02	Modifiche nelle condizioni biotiche
M02.01	Spostamento o alterazione degli habitat
M02.02	Desincronizzazione dei processi naturali
M02.03	Declino o estinzione delle specie
M02.04	Modifiche della migrazione delle specie
X	Nessuna minaccia e pressione
XO	Minacce e pressioni provenienti da un altro Stato membro dell'UE
XE	Minacce e pressioni provenienti dall'esterno del territorio UE
U	Minaccia o pressione sconosciuta

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATOC alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014**

pag. 1/7

FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 92/43/Cee**STATO MEMBRO:** ITALIA**DATA:****Informazioni alla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat (Dir. 92/43/Cee)****DOCUMENTAZIONE TRASMESSA PER:**

- informazione (art. 6(4).1) parere (art. 6(4).2)

Autorità Competente:**Indirizzo:****Responsabile:****Tel., fax, e-mail:**

ALLEGATOC alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 2/7

1. PIANO – PROGETTO - INTERVENTO**NOME E CODICE DEL SITO NATURA 2000 INTERESSATO****TIPOLOGIA:**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ZPS di cui alla direttiva Uccelli | <input type="checkbox"/> SIC/ZSC di cui alla direttiva Habitat |
| | <input type="checkbox"/> ospita habitat / specie prioritari |

Sintesi del piano o progetto con un'incidenza sul sito:**Piano / Progetto:****Committente:****Descrizione sintetica:**

ALLEGATOC alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 3/7

2. EFFETTI NEGATIVI

Sintesi della valutazione degli effetti negativi sul sito:

Misure di mitigazione individuate:

ALLEGATOC alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 4/7

3. SOLUZIONI ALTERNATIVE**Riassunto delle soluzioni alternative esaminate:****Motivi per cui è stato concluso che vi è mancanza di soluzioni alternative:**

ALLEGATOC alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 5/7

4. MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO**Motivazioni:**

- Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica (in assenza di habitat / specie prioritari)
- salute umana
- sicurezza pubblica
- conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente
- altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

Breve descrizione delle motivazioni:

ALLEGATOC alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 6/7

5. MISURE DI COMPENSAZIONE**Misure compensative previste:****Oneri finanziari:****Cronoprogramma delle attività previste:**

ALLEGATOC alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 7/7

Conclusioni:


ALLEGATOD alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 1/2

SITI RICADENTI INTERAMENTE O PARZIALMENTE IN UN'AREA NATURALE PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE, COME DEFINITA DALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N.394

Nel caso in cui l'area di analisi dello studio per la valutazione di incidenza coinvolga i seguenti siti, l'autorità competente per l'approvazione del piano, progetto o intervento invia all'Ente gestore dell'Area Naturale Protetta lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento entro 7 (sette) giorni dal loro ricevimento.

L'elenco è stato stilato sulla base del D.M. 27 aprile 2010 n. 115 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che approva il VI elenco ufficiale delle aree protette ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Sito	Area naturale protetta
IT3210002 - Monti Lessini: Cascate di Molina	Completamente compreso nel Parco Naturale Regionale della Lessinia
IT3210006 - Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora	Completamente compreso nel Parco Naturale Regionale della Lessinia
IT3210039 - Monte Baldo Ovest	Parzialmente compreso nelle riserve regionali "Gardesana Orientale" e "Lastoni Selva Pezzi"
IT3210040 - Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine	Parzialmente compreso nel Parco Naturale Regionale della Lessinia
IT3230031 - Val Tovanella Bosconero	Parzialmente compreso nella riserva statale "Val Tovanella"
IT3230032 - Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane	Parzialmente compreso nella riserva statale "Vincheto di Cellarda"
IT3230071 - Dolomiti di Ampezzo	Completamente compreso nel Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo
IT3230077 - Foresta del Cansiglio	Parzialmente compreso nelle riserve regionali "Piaie Longhe-Millifret", Pian di Landro-Baldassarre" e in quelle statali "Campodi Mezzo-Pian Parrocchia" e "Bus della Genziana"
IT3230081 - Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis	Parzialmente compreso nella riserva statale "Somadida"
IT3230083 - Dolomiti Feltrine e Bellunesi	Parzialmente compreso nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e nelle riserve statali "Valle Imperina", "Schiara Occidentale", "Monti del Sole", "Valle Scura", "Piani eterni Errera Val Falcina", "Piazza del Diavolo Monte Faverghera", "Vette feltrine", "Monte Pavione"
IT3230087 - Versante Sud delle Dolomiti Feltrine	Parzialmente compreso nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e nella riserva statale "Vette Feltrine"
IT3230088 - Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba	Parzialmente compreso nella riserva statale "Vincheto di Cellarda"
IT3230089 - Dolomiti del Cadore e Comelico	Parzialmente compreso nella riserva statale "Val Tovanella"

ALLEGATOD alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 2/2

Sito	Area naturale protetta
IT3240011 - Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina	Completamente compreso nel Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
IT3240019 - Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio	Completamente compreso nel Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
IT3240024 - Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle	Parzialmente compreso nella riserva statale "Orto botanico Monte Faverghera"
IT3240028 - Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest	Completamente compreso nel Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
IT3240031 - Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio	Completamente compreso nel Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
IT3250032 - Bosco Nordio	Parzialmente compreso nella riserva regionale "Bosco Nordio"
IT3260017 - Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco	Completamente compreso nel Parco Regionale dei Colli Euganei
IT3270003 - Dune di Donada e Contarina	Parzialmente compreso nel Parco Regionale del Delta del Po
IT3270005 - Dune Fossili di Ariano Polesine	Completamente compreso nel Parco Regionale del Delta del Po
IT3270006 - Rotta di S. Martino	Completamente compreso nel Parco Regionale del Delta del Po
IT3270017 - Delta del Po: tratto terminale e delta veneto	Parzialmente compreso nel Parco Regionale del Delta del Po e nella riserva regionale Bocche di Po
IT3270023 - Delta del Po	Parzialmente compreso nel Parco Regionale del Delta del Po e nella riserva regionale Bocche di Po



ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 1/2

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La/Il sottoscritta/o

nata/o a..... prov.

il e residente in

.....

nel Comune di prov.

CAP tel. / fax / email

in qualità di

.....

del piano - progetto - intervento denominato

.....

.....

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° del al punto / ai punti

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:.....

.....

.....

DATA _____

IL DICHIARANTE _____

ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 2/2

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA

IL DICHIARANTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

*Il Titolare del trattamento è:,
con sede in*

*.....,
Via n., CAP*

*Il Responsabile del trattamento è:,
con sede in*

*.....,
Via n., CAP*

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA

IL DICHIARANTE

**ALLEGATOF alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014**

pag. 1/1

**MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA
DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

La/Il sottoscritta/o, incaricata/o dalla ditta proponente il piano / progetto / intervento, di elaborare il presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio.

Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l'amministrazione regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941.

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte.

Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

Luogo e data

Firma per esteso per accettazione


ALLEGATOG alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 1/2

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

La/Il sottoscritta/o

nata/o a..... prov.

il e residente in

.....

nel Comune di prov.

CAP tel. / fax / email

in qualità di

.....

del piano - progetto - intervento denominato

.....

.....

DICHIARA

(barrare e compilare quanto di pertinenza)

- di essere iscritto nell'albo, registro o elenco
 tenuto dalla seguente amministrazione pubblica:
- di appartenere all'ordine professionale
- di essere in possesso del titolo di studio di
 rilasciato da il
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
 aggiornamento, di qualifica tecnica

E ALTRESÌ

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

DATA

IL DICHIARANTE

ALLEGATOG alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 2/2

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA

IL DICHIARANTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

*Il Titolare del trattamento è:,
con sede in*

*.....,
Via n., CAP*

*Il Responsabile del trattamento è:,
con sede in*

*.....,
Via n., CAP*

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA

IL DICHIARANTE